



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Settore II – Ambiente, Ecologia, Rifiuti, Parco Regionale Fiume Ofanto e SUA

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI DA CUI ATTINGERE PER LA  
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
CONSULTIVO TECNICO**

La Provincia Barletta Andria Trani, in attuazione del nuovo Codice dei Contratti (artt. 215-216-217- 218-219 e allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023) e delle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico (*"Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"* - Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2022), intende istituire un Albo di soggetti qualificati, permanentemente aperto, da cui attingere per la designazione dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico, al fine di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale. Si procede alla pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse con il quale saranno acquisite le candidature di soggetti qualificati per poter procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate, alle nomine normativamente previste.

L'Albo per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto: pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposita modulistica messa a disposizione.

L'Albo verrà costituito decorsi n. 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso per la raccolta di candidature e verrà aggiornato costantemente.

L'Albo sarà a disposizione dei Servizi della Provincia Barletta Andria Trani, di altre Stazioni Appaltanti e soggetti privati (ad es. l'operatore economico appaltatore dell'Amministrazione), che, qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione da inviare via PEC all'indirizzo [sua@cert.provincia.bt.it](mailto:sua@cert.provincia.bt.it), indicando il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista) favorendo la multidisciplinarietà del CCT.

Nell'ipotesi di Stazioni Appaltanti/soggetti diverse/i dalla Provincia Barletta Andria Trani, l'Albo potrà essere utilizzato esclusivamente qualora l'affidamento sia di interesse per l'Amministrazione metropolitana.

Per quanto non espressamente previsto, si richiama integralmente la normativa succitata.

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'art. 215, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro; altre ipotesi di parere obbligatorio sono stabilite dall'art. 216 del medesimo Decreto legislativo.

L'importo di riferimento è quello a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 36/2023, quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del CCT Collegio Consultivo Tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto

il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 217, escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui all'art. 215, comma 3.

Il Collegio Consultivo Tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte (art. 215, comma 2, del D.Lgs. 36/2023).

## **2. REQUISITI DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE**

Il Collegio è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto (art. 1 dell'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023).

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle Città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

L'Albo sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione Ingegneria;
- Sezione Architettura;
- Sezione Giuridica;
- Sezione Economica;

nei due diversi profili:

- Profilo Presidente Collegio Consultivo Tecnico;
- Profilo Componente Collegio Consultivo Tecnico.

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposite dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione e di possesso dei requisiti di professionalità, come indicato nel presente Avviso.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

### **3. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del c.p.c., non possono essere iscritti all'Albo, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, colui che:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, della L. 120/2020.

In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto precedente ovvero che abbia svolto, con riguardo all'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricsuzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, R.D. n. 1443/1940.

Fermo quanto previsto dai punti precedenti, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dell'affidamento oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

### **4. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, della L. 120/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a

dieci anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

Possono essere nominati componenti del CCT:

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto

2.4.2 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico- amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno 10 anni con significativa esperienza

documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

## **5. VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI**

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'Amministrazione che utilizza l'Albo per individuare e nominare il proprio rappresentante nel Collegio.

I soggetti diversi dalla Provincia che utilizzano l'Albo comunicano al Servizio competente alla formazione e all'aggiornamento dell'Albo (Settore II-SUA) eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'Albo. I soggetti sono cancellati dall'Albo, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal medesimo soggetto iscritto.

Nel caso in cui la Provincia Barletta Andria Trani debba procedere alla nomina del componente/di componenti del CCT in qualità di Stazione appaltante, il controllo sui requisiti spetta al Servizio competente all'esecuzione dell'affidamento.

## **6. SCELTA DEI COMPONENTI**

L'Albo sarà a disposizione dei Servizi della Provincia Barletta Andria Trani che, qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione, all'attenzione del Settore II-SUA, indicando il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista), favorendo la multidisciplinarietà del CCT.

Il Settore II-SUA di Provincia Barletta Andria Trani, che cura la tenuta dell'Albo, previa richiesta, provvederà alla trasmissione della documentazione relativa agli operatori regolarmente iscritti al momento della ricezione dell'istanza (per la sezione ed il profilo di interesse); il soggetto richiedente individuerà, sulla scorta di tale documentazione, l'operatore dall'Albo nei limiti della propria discrezionalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità.

## **7. SCELTA DEL PRESIDENTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI/SOGGETTI**

In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del Presidente, Provincia Barletta Andria Trani, per gli affidamenti di interesse metropolitano, effettua la designazione del Presidente su richiesta dell'Amministrazione/Soggetto interessato/a.

A tal fine l'Amministrazione o l'operatore economico interessato inoltrano formale richiesta da inviare via PEC all'indirizzo [sua@cert.provincia.bt.it](mailto:sua@cert.provincia.bt.it), all'attenzione del Settore II-SUA, indicando il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista) favorendo la multidisciplinarietà del CCT.

In merito alla modalità di selezione dell'esperto da designare, stante la peculiarità della fattispecie che colloca la Provincia Barletta Andria Trani in una posizione di "terzietà" nella scelta da operare, si procederà al sorteggio tra i soggetti, iscritti all'Albo nella sezione di interesse per la Stazione Appaltante/operatore economico richiedente, scelti tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e del profilo di interesse.

## **8. COMPENSO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023, fermo restando il diritto dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico a ricevere un compenso a carico delle

parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Art. 6, comma 7-bis, della L. 120/2020:

*In ogni caso, i compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:*

*a) in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti:*

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;*
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;*
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;*
- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;*
- 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;*

*b) in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da cinque componenti:*

- 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;*
- 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;*
- 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;*
- 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;*
- 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.*

## **9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Per iscriversi all'Albo i soggetti interessati devono inviare la propria domanda di iscrizione, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite pec all'indirizzo [sua@cert.provincia.bt.it](mailto:sua@cert.provincia.bt.it). Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Avviso manifestazione interesse CCT SUA BAT".

Tutti i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente in modalità pades.

La mancanza in tutto o in parte dei documenti richiesti sarà causa di non iscrizione. L'Amministrazione non procederà a richieste di integrazioni e chiarimenti, non applicandosi al caso di specie la disciplina del cd. Soccorso istruttorio. I soggetti non iscritti per incompletezza della domanda potranno ricandidarsi senza vincoli o limitazioni.

I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti al presente Bando saranno inoltrate a mezzo pec fornita nel momento della registrazione e richiesta.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Il presente *Albo per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico*, la cui validità decorre dalla data di prima approvazione, rimane valido a tempo indeterminato.

L'Albo sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti i soggetti qualificati che abbiano

presentato regolare istanza al... e sarà successivamente integrato ed aggiornato, nel corso dell'intero periodo di validità, con le domande che perverranno successivamente a tale data.

#### **10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:**

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (compilando l'apposito modulo allegato o comunque in modo strettamente conforme allo stesso), sottoscritta digitalmente, di:

- 1. possesso dei requisiti di professionalità richiesti per ricoprire l'incarico ;*
- 2. inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalle "Linee guida";*
- 3. consenso informato in materia di protezione dei dati personali.*

Curriculum professionale in formato Europass con la relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso riportate, sottoscritto digitalmente. Dal curriculum dovrà risultare una dettagliata presentazione dalla quale possa evincersi il possesso dei requisiti professionali necessari a ricoprire l'incarico.

#### **11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento (vedi informativa allegata).

#### **12. PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia Barletta Andria Trani, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente – Avvisi. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail a: [sua@cert.provincia.bt.it](mailto:sua@cert.provincia.bt.it)

Trani, 17.04.2024

IL DIRIGENTE  
Avv. Caterina Navach